



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL'AREA SERVIZI PER L'IMPRESA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Oggetto: Imprese individuali non operative della provincia di La Spezia – avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, del D.P.R. 247/2004 e dell'art. 40 del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del Registro delle imprese sia del Conservatore;
- visto l'art. 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 247/04 che prevede la cancellazione d'ufficio per le imprese individuali per le quali sia stato accertato il "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"; si ritiene accertato il "mancato compimento degli atti di gestione per 3 anni consecutivi" quando emerga, in sede istruttoria, che il titolare abbia omissso di presentare, negli ultimi 3 anni, dichiarazioni fiscali derivanti dallo svolgimento di attività di impresa, abbia omissso il pagamento del diritto annuale e non risultino movimentazioni nel Registro delle imprese/R.e.a. (repertorio economico amministrativo) negli ultimi 3 anni;
- visto il "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative" - Circolare ministeriale n. 3585/C del 2005;
- rilevato che il Registro delle imprese, tramite piattaforma informatica messa a disposizione da Infocamere scpa, ha predisposto un elenco ove sono riportate le imprese individuali che versano nella condizione evidenziata dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 247/04;
- considerato che, dall'analisi delle imprese estratte, risultano ad oggi in totale n. 631 imprese individuali, per le quali è stata verificata la condizione di cui all' art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 247/04, come da elenco allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- considerato l'esito negativo dell'accertamento presso il Comune o altro ente competente in presenza di attività che richiedono SCIA/licenza/autorizzazione/presa d'atto;



- considerato che le imprese annotate all'albo delle imprese artigiane, in caso di adozione da parte del Conservatore del provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese, saranno cancellate d'ufficio anche dall'Albo Artigiani dalla data di cancellazione dal Registro delle imprese;
- visto il comma 3 dell'art. 2 del DPR 247/2004 che dispone che la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio debba essere comunicata agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e che lo stesso avvio debba essere affisso all'Albo Camerale per 45 (quarantacinque) giorni;
- visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- ribadito che la notifica di detti procedimenti non debba avere ripercussioni sui costi dell'Ente, tenendo conto del fatto che la notifica avrebbe un alto potenziale di infruttuosità;
- ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex DPR 247/2004 per le posizioni di cui all'elenco - parte integrante del presente atto - consenta di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, Legge n. 241/1990;
- ritenuto opportuno avvalersi dei servizi massivi resi disponibili da Infocamere sepa. per comunicare l'avvio del procedimento anche con una specifica annotazione in visura;
- ritenuto inoltre opportuno procedere alla comunicazione del presente provvedimento per PEC alle imprese per le quali questa risulti presente, valida e funzionante;
- considerato infine che del presente atto verrà data informazione, con apposita comunicazione, agli ordini e associazioni professionali della provincia e tramite pubblicazione in apposita sezione del sito camerale;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio ex DPR 247/2004 art. 2, comma 1, lettera c) per le imprese individuali che versino nelle condizioni specificate dalla norma, di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente avvenga, nel rispetto dell'art. 8 della Legge 241/1990 e dell'articolo 32 della Legge 69/2009, mediante pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato all'Albo camerale online per 45 (quarantacinque) giorni;
3. di dare pubblicità al procedimento attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio in visura su ogni posizione interessata;
4. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento per PEC alle imprese per le quali questa risulti presente, valida e funzionante;
5. di procedere alla pubblicazione degli atti del procedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, in apposita sezione;



6. di adottare apposito e motivato provvedimento del Conservatore finalizzato all'iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese, ex articolo 40, comma 1, del DL 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, delle imprese che, decorsi i termini di pubblicazione, non abbiano fornito riscontri idonei a dimostrare il mantenimento dell'attività.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Susanna Alinghieri)
firma digitale